

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2450

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RONDINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, PRATAVIERA**

Disposizioni concernenti gli effetti della separazione, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

*Presentata il 12 giugno 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a realizzare un'importante innovazione, ispirata a criteri di giustizia ed equità, per quanto riguarda le questioni patrimoniali fra i coniugi successive alla separazione: impedire che, nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata molto breve (fino a tre anni) e non vi siano figli, uno dei coniugi possa avanzare pretese economiche nei confronti dell'altro e lo possa fare in qualunque tempo, anche in un momento di gran lunga successivo alla pronuncia di divorzio.

Tali pretese, infatti, appaiono profondamente ingiuste e infondate se si pensa a quanti matrimoni « di comodo » si cele-

brano in Italia, a volte con donne straniere, che dopo poco si separano dal marito, pretendendo e ottenendo il mantenimento, per un matrimonio che si è consumato in un brevissimo spazio temporale. È evidente che, qualora siano nati figli, questo assunto non può valere, ma diversamente, in assenza di figli, non può essere più consentito che per un matrimonio di breve durata uno dei due coniugi possa ottenere un mantenimento dall'altro quale rendita permanente e costante.

In tre anni di matrimonio, inoltre, non vi è stata nemmeno una costruzione di vita affettiva e lavorativa fra i coniugi, quindi non può essere invocato nemmeno il prin-

cipio solidaristico, alla base, invece, di matrimoni di lunga durata, con o senza figli.

A maggior ragione c'è quindi bisogno di questo grande passo di civiltà, da moltissimi cittadini italiani sentito e voluto, essendo ormai le separazioni una piaga che coinvolge milioni di persone in Italia.

La proposta di legge interviene, sull'articolo 156 del codice civile (articolo 1), sull'articolo 5 della legge n. 898 del 1970 (articolo 2) e sull'articolo 710 del codice di procedura civile (articolo 3), adeguando le relative disposizioni alla finalità illustrata. Viene poi stabilito (articolo 4) che le disposizioni della legge si applichino anche

ai procedimenti di separazione o divorzio ancora non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Unica eccezione all'applicabilità della legge è costituita dal fatto che uno dei due coniugi sia stato condannato con sentenza definitiva passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 570, 572, 581, 582, 583, 609-*bis*, 612-*bis* del codice penale, ossia per i delitti di violazione di assistenza familiare, maltrattamenti contro familiari e conviventi, percosse, lesioni personali, violenza sessuale, atti persecutori.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Effetti della separazione  
sui rapporti patrimoniali fra i coniugi).*

1. All'articolo 156 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in tribunale, e non vi siano figli. In tale caso il giudice non può disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a carico dei coniugi ».

## ART. 2.

*(Disciplina dei casi  
di scioglimento del matrimonio).*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni del comma 6 non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in tribunale, e non vi siano figli. In tale caso il giudice non può disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a carico dei coniugi ».

## ART. 3.

*(Modificabilità dei provvedimenti  
relativi alla separazione dei coniugi).*

1. All'articolo 710 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matri-

monio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in tribunale, e non vi siano figli ».

ART. 4.

*(Applicazione ai procedimenti pendenti).*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti di separazione o divorzio ancora non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della medesima legge.

ART. 5.

*(Casi di esclusione).*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi in cui uno dei due coniugi sia stato condannato con sentenza definitiva passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 570, 572, 581, 582, 583, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale. In tali casi, qualora sia stata già pronunciata la separazione o il divorzio in applicazione della presente legge, il giudice dispone l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del coniuge condannato con effetto retroattivo, a far data dall'udienza presidenziale di separazione.

ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

